

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 17/04/2019

**OGGETTO:** Incarico patrocinio legale per promuovere opposizione alla sentenza n.185/2019 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sez.lavoro- procedimento n.4082/2016 - CIG:Z7C280B2C8

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

**Premesso:**

**Che** i Sigg.ri : Moschella Giuseppe Domenico(08/01/1969), Santoro Domenico Antonino (14/10/1965), Costantino Carmela(14/11/1969) con ricorso presso il tribunale civile di Messina, sez. lavoro, iscritto al n.4082/16, ex art.414 cpc, notificato con raccomandata A/R ed asseverato al n/prot.n.6808 del 14/09/2016, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Russo via E.L. Pellegrino n.111, Messina, convenivano il Comune di S.Alessio S., nella qualità di datore di lavoro, per quanto di seguito specificato:

- la conversione dei contratti a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazione dell'art.5, comma 4- bis, D.lgs n.368/2001;
- la ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici , l'anzianità di servizio;
- il risarcimento dei danni per il periodo di precariato subito e ogni altro diritto previsto per legge;
- il pagamento delle spese e dei compensi derivanti dal presente giudizio;

**Che** con delibera di G.M. n. 45 del 14.04.2017, veniva nominato, per la difesa del Comune, un legale nella persona dell'avv. Santina Intersimone, con studio legale in Via G. Pascoli n.19, Messina;

**Che** il procedimento è iscritto al n.4082/2016;

**Che** successivamente, l'avv.Intersimone con nota acquisita al n/prot.n.2250 del 26/03/2019 trasmetteva la sentenza n.185 emessa in data 15/03/2019 dal Tribunale di Messina e notificata alla stessa in data 19/03/2019, ove il Comune risultava soccombente sotto il profilo del risarcimento del danno riconosciuto ai tre dipendenti ed ossia: per ciascun lavoratore nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi fino al soddisfo + le spese di lite a carico dell'Ente oltre Iva , Cpa e spese generali;

**Che** l'avv.Intersimone nella suindicata nota ha rilevato che con la notificazione della sentenza decorre il termine breve ( 30 giorni ) per l'eventuale proposizione dell'appello avverso la sentenza caladata;

**Rilevato** che l'Amministrazione Comunale, per le motivazioni sopra dedotte, ritiene di tutelare questo Ente ed a tal fine la GM con delibera n. del 16/04/2019 , immediatamente esecutiva ha autorizzato di promuovere azione legale , demandando al responsabile dell'Area amministrativa il conferimento dell'incarico e dei provvedimenti conseguenziali;

**VERIFICATO** che l'Ente risulta nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, stante l'assenza di apposito ufficio legale e relative specifiche professionalità;

**RITENUTO** per le motivazioni espresse, nel succitato atto deliberativo, valutata l'opportunità e sussistendo i presupposti di tutelare l'Amministrazione Comunale, dover conferire specifico incarico legale per promuovere azione legale;

**DATO ATTO** che l'art.7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001e ss.mm.ii. stabilisce che le amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con il personale interno possono conferire incarichi individuali, motivando le proprie scelte in tal senso;

**DATO ATTO** che il Comune di S.Alessio Siculo ha approvato l'elenco albo avvocati, giusta determina dirigenziale n. 102 del 14/05/2018 e al punto 11 si stabiliva "la facoltà di conferire incarichi legali, anche, a professionisti non iscritti nell'elenco";

**DATO ATTO** che nell'avviso diramato per la formazione dell'elenco avvocati all' art 3 rubricato alla voce "criteri di affidamento degli incarichi" così si evidenzia "in caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente";

**RITENUTO** per continuità della linea difensiva e per conoscenza dei fatti confermare l'incarico all'avv. Santina Intersimone, la quale, interpellata, con nota del 02/04/2019, asseverata al n/prot.n.2559 del 04/04/2019, ha trasmesso una notula spese ribadendo che "il termine per la proposizione dell'appello scade improrogabilmente il 18/04/2019 e rimettendo alla valutazione dell'Ente la scelta dell'avvio dell'azione legale";

**DATO ATTO** della congruità di detto preventivo in quanto l'ammontare risulta conforme ai minimi tariffari previsti dal DM n.55/2014 per il relativo scaglione;

**DATO ATTO**, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico, stante l'imminenza dell'udienza (18/04/2019) e che tale opposizione è finalizzata ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, così come previsto dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

**Acquisito** agli atti il CIG: Z7C280B2C8;

**Richiamato** l'art.163 del D.Lgs n.267/2000, come modificato dal D.Lgs n.118 del 23/06/2011 e D.Lgs n.126 del 10/08/2014, in relazione all'esercizio provvisorio;

**Considerato** che il compenso professionale non è frazionabile in dodicesimi;

**Visto** il disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico "de quo";

**Vista** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stata assegnato all'Ufficio Segretaria il "Contenzioso;

**Vista** la delibera di GM n. 43 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2019-2021;

**Vista** la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di Area;

**Vista** la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile dell'area economica- finanziaria;

**-Visti altresì:**

- la sentenza n.185/2019 del Tribunale Civile di Messina;

- l'art.434 del Codice di procedura civile;

- il DM n.55/2014 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;

- le linee guida ANAC n.12/2018;

- la determina dirigenziale n.102/2018;

- la delibera di GM n.45/2017 ;

- la delibera di GM n.45 del 16/04/2019;


- il D.Lgs n.267/2000;

**DETERMINA**



1.Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2. Di conferire** incarico, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa per l'importo di € 1.199,13 (nota prot.n.2559 del 04/04/2019- "All.A"), all'avv. Santina Intersimone del foro di Messina, con studio in via G.Pascoli n.19, Messina CF:NTRSTN67E57F158S, per la rappresentanza in giudizio e con ogni facoltà di legge, innanzi all'autorità competente, nella controversia Comune S.Alessio Siculo contro Moschella Giuseppe + 2 -udienza del 18/04/2019;
- 3. Di approvare** lo schema del disciplinare d'incarico (All.B) contenente le modalità e le condizioni per l'affidamento del servizio legale ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012 e del DM n.55/2014, stabilendo in ogni caso, che il compenso professionale da liquidare sarà commisurato al preventivo offerto (nota prot.n.2559/2019);
- 4. Di imputare** la relativa somma, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011 (v.delibera di GM n. 45/2019),
- 5. Di dare atto** del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
- 6. Di dare atto** che è stato acquisito il CIG così contraddistinto: Z7C280B2C8;
- 7. Di dare atto** che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- 8. Di dare atto** che il professionista dovrà comunicare di non trovarsi in una delle condizioni ostative per il conferimento dell'incarico;
- 9. Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 10. Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

*Favore*

Li 17/04/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*ge*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

*favore*


Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1199,13  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.M.1.03.0299.002 (cap 138)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>comp 31</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Avv. Santina Intersimone**

Via G. Pascoli 19 - 98122 MESSINA

Tel. 090674519 - Fax 090770636


[avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it](mailto:avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it)

**NOTULA PREVENTIVO**

**GIUDIZIO DI APPELLO**

Valore da dichiararsi €24.000,00 -

Contributo Unificato	€	177,75
ONORARIO		700,00
SPESE GENERALI 15% su €700,00		105,00
C.P.A. 4% su €805,00		32,20
IVA 22% su €837,20		184,18
TOTALE		1.199,13
A detrarre ritenuta d'acconto		161,00
<b>TOTALE DOVUTO</b>		<b>1.038,13</b>



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO  
(CITTA' METROPOLITANA di Messina)

**Disciplinare d'incarico**

L'anno Duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di S.Alessio Siculo

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;

Il Comune di S.Alessio S.( di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832 in persona di \_\_\_\_\_ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità DA UNA PARTE

L'Avv. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_ nella qualità di difensore DALL'ALTRA.

**PREMESSO CHE:**

- Il Comune di S.Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, è giunto alla determinazione di conferire incarico legale per proporre opposizione alla sentenza n.185/2019 - giudizio Moschella Giuseppe + 2 C/Comune S.Alessio Siculo,
  - con determinazione n. del \_\_\_\_\_, il responsabile dell'area amministrativa ha conferito incarico all'avv. \_\_\_\_\_, approvando lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il professionista e contenente le clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;
- Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

**Art.1**

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto: "Opposizione alla sentenza n.185/2019 emessa dal tribunale Civile di Messina, sez.lavoro- procedimento n.4082/2016"  
Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.  
Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.  
Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione la somma di cui al preventivo offerto.  
Dietro richiesta del legale incaricato, potrà essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

**Art.2**

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

#### Art. 3

Il valore della instauranda controversia è fissato presuntivamente in € 24.000,00. Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di spese generali 15%+ Cpa 4% + Iva), come da preventivo inoltrato ed acquisito, che resterà fisso ed immutabile, ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.L.24/01/2012, n.1, convertito con legge n.27 del 24/03/2012, pertanto, non avrà nulla a che pretendere oltre il compenso indicato e pattuito.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

#### Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

#### Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente( delibera di Gm n. - determina dirigenziale n. del );

#### Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte( o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla

stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con deliberazioni di GM nn:1 del 23/01/2014-17 del 27/04/2016.

#### **Art. 7**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal Comune su eventuale suggerimento del legale incaricato. La prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

#### **Art. 8**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### **Art.9**

Il Compenso pattuito sarà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

#### **Art. 10**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

#### **Art.11**



Il Comune di S.Alessio Siculo , ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art.12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione , le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**Art. 13**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allega:

- schema dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013

Letto, approvato e sottoscritto  
Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio S.

**DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  
INCOMPATIBILITA'**

Il/La sottoscritto/ a \_\_\_\_\_ nata/ a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità;

**DICHIARA**

Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato:

\_\_\_\_\_

- Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazione pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivati da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.